

**ALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA  
DELLO STATUTO SOCIALE**

no 2013, il giorno 17 del mese di GIUGNO alle ore 18.30 presso la sede sociale in Milano (MI) via Fezzan n. 6 si è riunita l'assemblea generale della Associazione Culturale Sportiva Dilettantistica ELICOIDES in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor Vincenzo Simeoni, Presidente della Associazione, che constata:

- la presenza, di n. 21 associati;
- la presenza del l'intero Consiglio Direttivo.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama il Signor DANIELE ANTONIAZZI a svolgere mansioni di segretario.

Il Presidente assume la presidenza dell'assemblea e da lettura dell'ordine del giorno:

1. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative fiscali, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo. Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti ed esporre proposte e/o modifiche.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità

**DELIBERA**

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 19.45, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO




Per delega del Direttore Provinciale  
**Michele Garubba**  
Il Funzionario  
Teresa Savona

IL PRESIDENTE



AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Provinciale I di Milano  
Ufficio Territoriale di Milano 4  
Registrato il 20.06.2013  
Serie.....3..... N°.....3229.....  
Versati Euro 168,00.....  
Di cui Imp. di Bollo 1.....





## TITOLO I

### Denominazione — sede

#### Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Milano (MI), via Fezzan n.6 un'Associazione Sportiva Dilettantistica che assume la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica Elicoides Taijistudio" per brevità "A.S.D Elicoides Taijistudio", e può variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto. La sede potrà essere trasferita in altre città e potranno essere istituite sedi secondarie in altre parti d'Italia e all'estero per decisione dell'Assemblea dei membri

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

## TITOLO II

### Scopo- Oggetto

#### Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi dilettantistici, comprese attività didattiche, ricreativi, culturali, di turismo ed ambiente e solidali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

#### Articolo 3

L'associazione si propone di favorire:

- a) sul piano personale, il raggiungimento di una sempre maggior consapevolezza delle potenzialità dell'essere umano, fornendo nel contempo agli associati mezzi idonei, metodi e tecniche per il conseguimento di una maggior capacità di autodeterminazione e di introspezione;
- b) sul piano generale, il conseguimento di un armonioso equilibrio psicofisico tra individuo ed ambiente;

L'Associazione si propone in particolare di:

- a) promuovere e svolgere studi, rappresentazioni e corsi di Tai Chi Chuan e di tutte le discipline e tecniche, anche marziali, affini, ginnastiche e pratiche terapeutiche, fornendo opere e saggi anche in formato video e digitale;
- b) favorire l'accesso a seminari, scuole, conferenze, convegni di studio, incontri, manifestazioni, ecc., atti a sviluppare e rafforzare l'aspirazione al miglioramento della tecnica, suggerendo e proponendo ogni iniziativa che abbia attinenza con lo sviluppo e la conoscenza del Tai Chi Chuan e di tutte le discipline e tecniche, anche marziali, affini, ginnastiche terapeutiche dell'ambiente ad esso collegato, e con lo studio dei percorsi dell'energia nella sua sicurezza e totalità;
- c) render più agevole agli associati l'applicazione e l'approfondimento di tecniche e metodi, organizzando corsi, seminari, conferenze, convegni di studio, incontri, manifestazioni per l'ottenimento di capacità tecniche e psicofisiche e offrendo loro l'opportunità di riunirsi in

*Roberto*

gruppi di studio e di lavoro opportunamente guidati, in modo da consentire la pratica sperimentale ed il più facile raggiungimento dei risultati;

- d) mettere a disposizione degli associati tutte le attrezzature e/o provvedere alla fornitura agli stessi delle attrezzature inerenti e/o necessarie per l'attività da svolgere;
- e) partecipare alle attività di altri organismi nazionali ed esteri, associazioni e fondazioni, enti pubblici e privati, organizzazione e studi in genere che operino in sintonia con l'associazione, realizzando programmi di collaborazione e di aggiornamento nei campi di interesse comune;
- f) formare insegnanti tecnici;
- g) favorire, promuovere ed organizzare attività associativa per il tempo libero, con finalità ricreativa come momento di incontro culturale;
- h) tutte le attività promosse e sviluppate dall'Associazione sono svolte nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica;
- i) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- j) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- k) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- l) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

Inoltre l'Associazione, al fine del miglior raggiungimento degli scopi proposti, potrà:

- a) affiliarsi od associarsi con altre realtà sportive o culturali a carattere locale, nazionale od internazionale;
- b) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e Privati per gestire impianti di qualsiasi genere, aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive e culturali;
- c) allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai soli Soci;
- d) organizzare attività ricreative, culturali, turistiche a favore di un migliore utilizzo del tempo libero;
- e) svolgere in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore degli articoli accessori di pubblicità quali gadgets, dvd, web e simili fino ad un volume d'affari massimo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

### TITOLO III

#### Soci

#### Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Fanno parte della Associazione:

- a) i soci effettivi;
- b) i soci onorari.

Sono membri effettivi dell'Associazione coloro che hanno fondato l'Associazione e chi, successivamente, ne farà richiesta presentando domanda di ammissione al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto della stessa con la maggioranza dei suoi componenti. Possono diventare membri effettivi anche i centri, gli istituti e le altre associazioni impegnate istituzionalmente nell'insegnamento e nelle pratiche proprie del Tai Chi Chuan, finalità e attività svolte con serietà da anni e verificate dal Consiglio Direttivo. Ogni centro, istituto ed associazione ammessa ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero dei suoi aderenti.

La qualifica di membro onorario viene attribuita su proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'assemblea alla sua prima riunione a persone che - per la loro qualità e per il loro contributo - diano prestigio e lustro all'Associazione. I membri onorari non versano alcuna quota, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.

### Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

### Articolo 6

La qualifica di socio da' diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti, con la possibilità di candidarsi alle cariche sociali mediante comunicazione scritta avanzata al Presidente almeno 5 gg prima della data dell'assemblea in cui è posto all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

### Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

*Colto Felice*



## TITOLO IV

### Recesso — Esclusione

#### Articolo 8

La decadenza, con la perdita della qualifica di socio, avviene automaticamente per causa di morte; recesso in conseguenza a dimissioni o mancato versamento del contributo associativo; esclusione in conseguenza a specifica delibera del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a quattro mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

#### Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo.9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea, che sarà convocata entro 30 gg dal ricevimento del ricorso, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

## TITOLO V

### Risorse economiche - Fondo Comune

#### Articolo 11

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

## **Esercizio Sociale**

### **Articolo 12**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

## **TITOLO VI**

### **Organi dell'Associazione**

#### **Articolo 13**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

#### **Assemblee**

#### **Articolo 14**

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione potrà altresì essere comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, sito, invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

## Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto, ed in occasione del rinnovo delle cariche sociali;

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

## Articolo 16

Nelle assemblee — ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Nelle delibere di approvazione del Rendiconto ed in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, essi non hanno diritto di voto.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati i  $\frac{3}{4}$  degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

## Articolo 17

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati i  $\frac{3}{4}$  degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea straordinaria e' regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

### **Articolo 18**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

### **Consiglio Direttivo**

#### **Articolo 19**

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo fissato a discrezione dell'Assemblea Ordinaria elettiva dei soci ma comunque sempre di numero dispari.

I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente ed i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta con le stesse modalità illustrate nell'art 14.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) determinare l'entità delle quote associative e delle quote di partecipazioni alle attività sociali;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle sezioni autonome;
- f) predisporre i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- h) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- i) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- l) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- m) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

*Cooperativa*



## **Articolo 20**

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio con la convocazione entro 30gg dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

## **Presidente**

### **Articolo 21**

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

### **Articolo 22**

Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

## **Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

### **Articolo 23**

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

## **TITOLO VII**


### **Scioglimento**

#### **Articolo 24**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/5 degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo



dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

**Norma finale**

**Articolo 25**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Milano,

